

essent. vacavisse et vacare censeantur eo ipso; nec resignantibus seu cedentibus, si postea in sua possessione remanent, constitutiones de annali et triennali possessore, nec praesumptae aut tacitae retrocessionis etiam propter diuturnam continuatae possessionis huiusmodi tolerantiam, nec omnino aliud ius vel beneficium ullo tempore suffragetur, sed ipsa beneficia sive iura, sic a principio vacantia, a Sede Apostolica praedicta dumtaxat impetrari valeant ac concedi. „

e) Vogliansi anche eccettuare quei beneficii resignati sotto alcune condizioni, approvate dalla S. Sede, quando le dette condizioni non siano state adempiute dal resignatario. Imperocchè in tal caso non vi ha rinunzia completa per parte del resignante; e però il possesso non giova al resignatario. Così il cit. Riganti l. c. n. 114: “ Item non iuvatur exceptione regulae resignatarius beneficii, qui ex parte sua pacta et conventiones a Pontifice approbatas non adimplevit. Cum enim ob huiusmodi conventionum adimplementum abdicatum non sit ius a resignante, qui non aliter resignationi consensum praestitit, quam sub conditione, quod resignatarius a pactis resilire non debeat. Hinc, deficiente titulo, suffragari nequit resignatario regula de triennali. „

f) I DD. n'eccezzuano pure il possessore violento e spogliatore. Quanto al possessore violento, che a forza, per timore incusso, s'immette nel beneficio, ne parla chiaramente il falso concilio di Basilea (dove vuolsi interpretare questa regola), il quale dice: “ Quicumque non violentus, sed habens coloratum titulum etc. „ (Sanchez l. c. dub. 34, n. 1 et 3; Riganti l. c. n. 149). Quanto poi allo spogliatore, vi ha più sentenze della Rota, citate dal Riganti l. c. n. 148, ed un'antica nota della Cancelleria, riferita dal medesimo autore, che dice: “ Regula de triennali non tuetur possessorem triennem, qui spoliavit, nec quemcumque alium, qui postea illud habuit contra spoliatum, et sic spoliatus poterit agere contra quemcumque possessorem triennem et decennem. „

g) Finalmente se n'eccezzua il caso, in cui sia noto e manifesto fin dal principio il vizio del titolo, ed in tal guisa sia cominciato il possesso; giacchè il titolo qui non è colorato, dovendo avere in tal caso, almeno sul principio, una qualche sembianza di giustizia, senza di cui non può cominciare il possesso canonico. Così Riganti, dopo aver detto l. c. n. 140: “ Ceterum si in continenti constet evidenter de nullitate, seu vitio tituli, possessio triennalis non suffragatur, „ aggiunge, sull'autorità di Gomes, l. c. n. 145: “ Hinc bene Gomes in hanc Regul. quest. 32 per tot. proponendo casum, quod Ordinarius per sententiam notorie nullam privet possessorem suo beneficio et alteri conferat, qui postea per triennium illud possideat, concludit, quod stante tali notoria nullitate, provisos non iuvatur triennali possessione, nam titulus coloratus, ultra potestatem in conferente, debet in se continere quandam imaginem iustitiae, quae iustitiae imago non adoptatur ubi titulus privationis est evidenter nullus. „ Lo stesso Riganti conferma questa dottrina coll'autorità di molti insigni Canonisti e con decisioni non poche della S. Rota.

Sono questi i casi, in cui non può eccezzirsi da un beneficiato la regola del triennale possesso, ed in cui l'Ordinario può procedere liberamente alla privazione del beneficio. Negli altri casi, quando il beneficiato abbia posseduto pacificamente il beneficio per tre anni, benchè lo ricevette con qualche vizio di nullità, pur questo vizio deve considerarsi come sanato, senza che altri possa più sturbarlo da tal possesso.

### CAPO III.

#### Prescrizione dei delitti.

Abbiamo visto come si perime l'azione contro i beneficiati per la nullità del loro titolo; basta che abbiano posseduto il beneficio pacificamente per un triennio, perchè non possano avere più molestie.



Ma, se pur valido, ovvero sanato il loro titolo, commettono delitti puniti dai sacri canoni colla privazione del beneficio, non possono avanzare qualche altra eccezione che li renda immuni di tal pena?

Possono eccepire la prescrizione: quando cioè non siano stati tradotti in giudizio, ovvero colpiti di condanna, per tutto il tempo atto a prescrivere.

Siffatta prescrizione non era del diritto canonico, ma del civile; e i Dottori l'aggiudicavano alle cause ecclesiastiche pel noto principio che ciò che manca al diritto canonico vien supplito dal civile.

La ragione giuridica della prescrizione criminale è del tutto diversa da quella della prescrizione civile. Questa è perchè si presume che abbia rinunciato al suo diritto chi non fa valerlo per lungo tempo; ed affinchè la proprietà o il diritto medesimo possa pacificamente possedersi. Quella è perchè dopo gran tempo cessa la perturbazione dell'ordine sociale cagionata dal delitto; e perchè l'imputato medesimo, dopo tanto tempo, non potrebbe avere quelle testimonianze e quelle altre prove in sua difesa che poteva ottenere subito dopo il delitto imputatogli (V. Lega *De Iud. Eccl.* L. II, Vol. IV, n. 187).

Il diritto romano recava che lo spazio di venti anni era bastevole a perimere ogni azione sui delitti (*L. Querela, c. de falsis*).

Alcuni delitti però richiedevano minor tempo per tale perenzione, come quello di adulterio (*L. Quinquennium ff. ad Iuliam, de adulteriis*), e di peculato (*L. 7 iunct. Gl. ff. ad L. Iuliam, peculatus*), pei quali bastavano cinque anni.

Se n'eccepuavano lo stupro violento (*L. Mariti § fin. ad L. Iuliam de adult.*), l'adulterio coll'incesto (*L. Vim passa § praescriptione ff. eod.*), ed il ratto (*L. Qui coetu ff. ad L. Iuliam de vi pubblica*), pei quali richiedevansi venti anni a prescrivere. Così Reiffensuel L. II, tit. 26, n. 179.

Anzi, giusta l'opinione di alcuni, l'azione su certi delitti non potea giammai perimersi, come sul supposto parto,

sul parricidio, sulla concussione, sul reato di lesa maestà, di monete false, di sodomia ecc. (Reiffensuel *l. c.* numero 180, 181).

Per le ingiurie poi assegnavasi a prescrivere un anno solo secondo la *L. Si non servitii C. de iniuriis*, in cui sta detto: "Cum iniuriarum actio annuo tempore praescripta sit."

Queste disposizioni del diritto romano vennero riconosciute anche nel canonico, come si è detto innanzi, e ne parlano i Canonisti; però assai poco e solo, per lo più, quando trattano della prescrizione contro le azioni in genere ed in specie. Il De Lugo notò questo; e poichè egli ne parlò nella trattazione del tempo atto a prescrivere, scrisse (*De Iustit. et iure Disp. VI, sect. 6, n. 97*): "Ad-dere in fine libet aliquid de tempore, quo adversus delicta praescribatur, ita ut transacto illo tempore non possit amplius accusari delinquens propter illud, de quo in hoc loco non agunt Doctores, et alibi pauca dicunt." Quegli che forse ne ha scritto di più, e meglio, è il Farinacio nella sua *Praxis criminalis*, quaest. 10, in cui espone questo capo con bastante chiarezza.

Però non mancano discrepanze di opinioni fra i DD. La stessa S. C. dei VV. e RR. per lo passato poco ha soluto tradurre in pratica questa prescrizione. Si citano solo alcune lettere mandate a Vescovi, in cui si escludono le accuse di delitti commessi da molto tempo o perchè *prescritti*, o perchè *antiquati e sopiti* (1).

Vagando sull'incerto intorno a ciò (2) il Vescovo di

(1) Così la S. C. il 26 giu. 1826 *ad Episc. Senogallien.*; il 3 mar. 1823 *ad Episc. Tolentinaten.*; il 20 giu. 1831 *ad Episc. Tiburtin.*; l' 11 febr. 1833 *ad Em. Archiep. Firmanum* (V. *Acta S. Sedis* Vol. XXX, p. 683).

(2) Causa d'incertezza era ancora la considerazione che il diritto civile novissimo, in vigore oggidì, ha norme assai diverse dall'antico diritto romano che non vige più. Infatti il tit. IX del Codice penale italiano (art. 61-99) attribuisce la prescrizione non



Lublino si rivolse alla detta S. C. chiedendo la soluzione dei dubbi seguenti:

*I. An delicta carnis a clericis commissa aliqua praescriptione exlinguantur, ita ut certo temporis spatio interiecto in ea amplius neque inquiri, neque reos poena affici, sive ad instantiam privati accusatoris, sive ad vindictam publicam seu ex officio fas sit? Et quatenus affirmative:*

*II. Quinam annorum numerus requiratur ad hanc praescriptionem inducendam?*

La S. C. commise ad un dotto Consultore lo studio di tal controversia, e ben vagliatene le deduzioni, il dì 4 marzo 1898, decise giusta il voto del medesimo Consultore, di notificarsi al Vescovo la seguente lettera, che contiene un decreto considerevolissimo. Eccola come fu data nel *Monitore Eccles.* Vol. X, P. I, pag. 50:

*“ Illustris. ac. R.me Domine, uti Frater,*

*“ Literae Amplitudinis Tuae die 16 Iunii 1894 datae ad obtinendam authenticam solutionem nonnullorum dubiorum circa praescriptionem delictorum carnis in causis criminalibus clericorum, remissae fuerunt ad hanc S. Congregationem Negotiis et Consultationibus Episcoporum et Regularium praepositam ad hoc, ut ea, qua ipsa pollet competentia in re criminali clericorum, quid in proposita quaestione sentiendum decerneret. Omnibus sedulo perpensis, E.mi Patres, in comitiis habitis die 9 Martii 1898, haec retinenda censuerunt: tralatitii scilicet iuris esse, in causis criminalibus ecclesiasticis locum habere praescriptionem et quidem, nedum quando iudex procedit ad in-*

solo ai delitti, ma ancora alle pene; il tempo di detta prescrizione è determinato non secondo i reati che si commettono, ma secondo le varie qualità di pene, a cui si può essere condannato; la prescrizione poi dell'azione penale è applicata d'ufficio dal giudice, nè l'imputato o il condannato vi può rinunciare ecc.

*“ stantiam privati accusatoris, sed et quando ad vindictam publicam seu ex officio inquirit: huius vero praescriptionis eum proprium effectum esse, ut solum perimat actionem poenalem, siquidem per accusatum seu inquisitum aut per eius procuratorem expresse de praescriptione in iudicio oppositum fuerit.*

*“ Exinde facile est deprehendere, integrum tum accusandi tum inquirendi ius manere usquedum expresse non opponitur praescriptio, et omnino tenere iudicium si eadem opposita minime fuerit.*

*“ Quod si in iudicium praescriptio deducta fuerit et legitima recognoscatur, tunc perimit quidem actionem criminalem, at non civilem, quae forte ex eodem delicto permanet; et hinc, non obstante praescriptione, reum manere obnoxium omnibus effectibus canonicis non criminalibus ex patrato delicto provenientibus manifesti iuris est. Imo licet praescriptione actio poenalis extinguatur, non tamen tollitur exceptio, quae perpetuo manet iuxta iuris effatum — *Temporalia ad agendum, perpetua sunt ad excipiendum* — ideoque delictum illud, etsi praescriptum, potest reo semper opponi per modum exceptionis, eique obest si ad ecclesiasticas provisiones concurrere vellet.*

*“ Quod autem spectat ad tempus necessarium ad dictam praescriptionem inducendam, regula generalis est, actionem iniuriarum spatio unius anni, crimen peculatus et delicta carnis spatia quinque annorum a die commissi delicti continuorum praescribi. Verumtamen si agatur de delictis quae successiva sunt et permanentia, in his nulla praescriptio locum habet, nisi a die cessantis delicti; quemadmodum si delictum fuerit *totaliter* occultum, praescriptionem non a die commissi criminis, sed a die scientiae accusatoris vel inquisitoris currere placet.*

*“ Illud demum haud praetereundum est, quod criminibus raptus, stupri per vim illati, et adulterii cum incestu coniuncti, nonnisi lapsu viginti annorum praescribatur; criminibus vero suppositi partus, parricidii, assassinii,*



“ laesae maiestatis, duelli, falsae monetae, apostatatus, haeresis, simoniae, concussionis, abortus et sodomiae nullo unquam tempore praescribatur, sed perpetuo horum criminum rei, dum vivant, accusari et inquiri possunt.

“ Quibus omnibus SS.mo D.no Nostro relatis in audientia habita ab infrascripto Cardinali Praefecto die 21 Martii an. 1898, Sanctitas Sua sententiam E.morum Patrum approbare dignata est.

“ Haec significanda habui Amplitudini Tuae, cui fausta et prospera omnia a Deo apprecor.

“ Romae, 22 Martii 1898. „

Da questo decreto vogliono derivarsi le vere norme onde oggidì è regolata la prescrizione sui delitti nel foro ecclesiastico; e possono ridursi ai seguenti capi:

I. — Nelle cause ecclesiastiche va riconosciuta ed ammessa la prescrizione sull'azione pei delitti.

II — Ciò corre non solamente quando il giudice procede ad istanza di un privato accusatore; ma sì ancora quando debba inquirere d'ufficio pel bene pubblico.

III. — Ed ha luogo al solo effetto di perimere l'azione penale; non già di menomare l'azione civile, pei danni di cui si chiegga il risarcimento; nè qualsivoglia altro effetto canonico.

IV. — Ed ha luogo solamente quando dal reo si eccipisca la detta prescrizione; imperocchè si dà corso all'azione penale fino a che quella non sia eccepita.

V. — Anzi, pel noto principio *temporalia ad agendum perpetua sunt ad excipiendum*, il reato, tuttochè prescritto, può sempre opporsi per modo di eccezione, specie per le promozioni ecclesiastiche.

VI. — Il tempo necessario alla detta prescrizione è come segue:

- a) di un anno se trattasi d'ingiurie;
- b) di cinque anni pei delitti di peculato e di incontinenza;
- c) di venti anni pel ratto, per lo stupro violento e per l'adulterio congiunto all'incesto;

d) di venti anni parimenti per ogni altro delitto.

VII. — Pei delitti però di supposto parto, di parricidio, di assassinio, di lesa maestà, di duello, di false monete, di apostasia, di eresia, di simonia, di concussione, di aborto, di sodomia non si concede prescrizione alcuna, ed in ogni tempo si può procedere alla punizione di chi li abbia commessi.

VIII. — Neppur si dà prescrizione pei delitti permanenti e successivi fino a che durano: il tempo utile a prescrivere comincia dalla loro cessazione.

IX. — Similmente pei reati del tutto occulti, fino a che sono occulti, non si dà prescrizione: solo dal giorno in cui si conoscono, o dall'accusatore o dall'inquisitore, comincia il tempo utile a prescrivere.

Sono queste le norme certe e sicure onde oggidì va regolato questo capo del diritto canonico.

Per ben intendere queste norme fa d'uopo qui chiarire: 1° l'oggetto della prescrizione — 2° il soggetto — 3° gli effetti — 4° il tempo — 5° come possa interrompersi — 6° se sia necessaria la buona fede.

1° E quanto all'oggetto della prescrizione, i codici novissimi delle varie Nazioni l'ammettono per estinguere non solo l'azione penale, ma anche la condanna e la pena, richiedendo per altro qualche cosa di più per questa prescrizione, anzichè per quella (V. il Codice Penale italiano, Titolo IX dall'art. 91 al 99).

Le Pandette romane però ed il Codice Giustiniano non ammisero la prescrizione della condanna e della pena; e però neanche i Canonisti. Anzi il Codice Gregoriano negli art. 39-43 positivamente esclude la prescrizione della pena. Coerentemente a ciò, il decreto riferito della S. C. de' VV. e RR. ammette la prescrizione solo per l'azione penale, sicchè non si debba fare il processo contro il reo quando sia trascorso il tempo stabilito; non già che, condannato, non debba subire la pena quand'anche sia scorso il tempo.

Nondimeno non mancano Autori, come il Carrara *Programma* § 717, il Lega *De Iud.* l. c. n. 189 ed altri da que-